

COMUNE DI VISCHE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
ACQUEDOTTO
ACQUA POTABILE

Approvato con delibera	C.C. n. 34	del 15.05.1987
Modificato con delibera	CC. n. 64	del 27.06.1989
Modificato con delibera	CC. n. 06	del 22.01.1996
Modificato con delibera	CC. n. 49	del 28.10.1996
Modificato con delibera	GC. n. 35	del 30.01.1996
Modificato con delibera	GC. n. 102	del 20.05.1997
Modificato con delibera	GC. n. 81	del 06.09.2005
Modificato con delibera	CC. n. 51	del 28.12.2006
Modificato con delibera	CC. n. 22	del 01.07.2008
Modificato con delibera	C.C. n.26	del 03.08.2012

N.B.: Le tariffe di erogazione dell'acqua non sono citate nel regolamento ma sono state determinate con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 1994

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio tecnico comunale assume anche la denominazione di: "SERVIZIO TECNICO ACQUEDOTTO".

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la fornitura relativa all'acquedotto comunale.

Art. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, ove per motivi diversi il Comune non possa o non intenda provvedere direttamente, è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte esistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentata apposito progetto esecutivo da approvarsi dal Comune;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato (fontaniere comunale) e sotto la diretta sorveglianza del servizio tecnico acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte a carico della ditta esecutrice tutte le spese, nonché tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico;
- 5) che vengano sostenute dalla ditta esecutrice tutte le spese inerenti alle operazioni di controllo e di collaudo delle condotte ed impianti relativi, come richiesto dal Servizio Tecnico Acquedotto.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Tecnico Acquedotto apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno da questo momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Qualora la tubazione principale o quella di presa e derivazione senza perciò essere ingrandita, vengano usufruite per allacciare nuovi utenti (escluso il Comune), colui che per effetto del presente articolo ha versato a fondo perduto l'importo della tubazione od una quota, avrà diritto a chiedere affinché conservi le qualità di utente, per tramite dell'Amministrazione Comunale il rimborso parziale della sua spesa che dovrà risultare da esauriente documentazione allegata in modo che il tratto della tubazione in uso comune venga ad essere pagato in parti uguali da tutti coloro che se ne servono, sempre che l'ammontare di ciascun rimborso superi le €. **15,00** e la domanda o rimborso sia fatta entro un mese dal

giorno in cui la condotta viene ad essere usufruita da altri ed entro dieci anni dal giorno in cui è stata costruita, a meno che all'atto di tale domanda il nuovo utente non preferisca rinunciare alla concessione. Sulla determinazione di queste quote, in caso di contestazione, il Comune decide insindacabilmente.

Art.4 Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al *confine con l'utente, quelle* realizzate su proprietà private, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. *Nel caso che la linea idrica comunale sia installata su fondi privati, il confine si intende quello adiacente alle tubazioni dalle quali dipartono le diramazioni private.*

Sono invece, di proprietà privata, le tubazioni dell'impianto poste tra il *confine pubblico* e gli apparecchi di utilizzazione.

Ogni concessionario deve dare gratuitamente libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi e nelle case di proprietà alle tubazioni m municipali di acqua potabile per servizio pubblico o privato, a favore di altri fondi non confinanti con la via pubblica nella quale è installata la rete di distribuzione.

Le opere per attraversamento con la condotta anzidetta, saranno eseguite a minor danno ai fondi assoggettati alla servitù di acquedotto e nel caso che ad essi derivassero danni dovranno essere risarciti dal proprietario del fondo dominante.

Art. 5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 Tipo di forniture

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissi e nei relativi contratti.

Art. 7 Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato e autonomo impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti o dei pozzi, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle esigenze dei servizi, sia per la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 8

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 8 – 1 (*)

Tipi di utenza

Le utenze si distinguono:

a) utenze domestiche

b) utenze per altri scopi:

1) utenze agricole

2) utenze per allevamento animali

3) utenze artigianali, commerciali ed industriali.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

(*) Articolo così sostituito con delib. C.C. n. 64 del 27.6.1989

Art. 9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta è tenuto a segnalarne in via di massima, l'ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 30% per spese generali.

Art 10

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art 13

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici .I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 20. E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art 14

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate :

- a) bocche antincendio
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini ,per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività .

Dalle bocche di cui alla precedente lett .a) l'acqua potrà essere prelevata esclusivamente in caso di incendio , escluso ogni altra utilizzazione.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b) l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi .

Art .15

Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore Tuttavia per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione, ove ciò sia ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio.

Art .16

Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;

b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinare il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinare l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO

FORNITURE A USO PRIVATO

CAPO PRIMO AUTORIZZAZIONE PER L'ALLACCIO

Art .17

Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico ed igienico sanitario.

Qualunque altro uso dovrà essere autorizzato dal Comune sentito il parere del Servizio Acquedotto, anche nel caso di utenza temporanea.

Art.18

Fornitura su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti.

In caso di indispensabilità da parte del Comune, è sempre data facoltà agli interessati di avvalersi della facoltà di cui al precedente art.3.

Art.19 (1)

Nuovi allacciamenti – Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda, in triplice copia, su moduli predisposti dal Comune correlandola di planimetria almeno in scala 1/200.

La domanda unica per ogni utenza potrà essere sottoscritta a seconda dei casi, dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore.

La concessione è sempre subordinata all'allacciamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o regolari canali di scarico in cui sia da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

L'intera opera del nuovo allaccio e' realizzata dal Comune previo pagamento del diritto di allaccio determinato dalla Procedura di seguito indicata:

PROCEDURA PER L'UNIFICAZIONE DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

A) Premessa

La presente procedura definisce i criteri e le metodologie per la determinazione dei contributi da applicarsi nel territorio dell'ATO/3 "Torinese" nei confronti degli utenti richiedenti un allacciamento all'acquedotto.

B) Definizione di contributo di allacciamento

Il contributo di allacciamento costituisce il corrispettivo dovuto dall'utente per il collegamento alla pubblica rete di acquedotto, comprensivo delle spese di stipula contrattuale e di collocazione del contatore.

L'opera di allacciamento, realizzata con il contributo dell'utente, resta di proprietà dell'Ente territoriale proprietario dell'acquedotto, di norma il Comune competente per territorio.

C) Lunghezza e numero degli allacciamenti

Si definisce lunghezza dell'allacciamento la distanza, misurata in asse della condotta stradale ed in senso ortogonale alla stessa, fra il punto di innesto della tubazione di allacciamento sulla condotta stradale e il punto di consegna.

Per punto di consegna si intende la valvola di presa, collocata all'interno di un apposito manufatto interrato ricavato in fregio al margine del suolo pubblico e di norma al *confine* della proprietà da servire, ove questa confini con il suolo pubblico.

Qualora sia possibile raggiungere dal suolo pubblico il vano contatori, la valvola di presa, andrà collocata nella nicchia murale prima del contatore. Si darà sempre priorità a questa soluzione quando essa è applicabile.

Di prassi per ogni stabile viene realizzato un solo allacciamento in base alla rispettiva destinazione d'uso (idropotabile o antincendio), con eventuale facoltà di separazione della fornitura per tipologia d'utenza (domestica, industriale, commerciale, ecc.).

D) Determinazione del contributo di allacciamento

Il contributo di allacciamento può essere determinato con sistema forfetario o con calcolo analitico.

Si applica la determinazione forfetaria nel caso di allacciamenti per uso idropotabile di tipo domestico, richiesti in zona servita dalla rete di acquedotto, che risultino compatibili con le potenzialità erogative della rete stessa.

Si applica la determinazione analitica nel caso di allacciamenti per uso idropotabile di tipo industriale, commerciale, artigianale, agricolo, allevamento, pubblico, antincendio e comunque non domestico, nonché per la riattivazione di allacciamenti di utenze cessate, ma non smantellati.

Parimenti sono determinati in modo analitico i contributi a carico dell'utente per eventuali opere di estensione o potenziamento della rete di acquedotto che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dell'allacciamento, a discrezione del soggetto erogatore del servizio.


E) Componenti tecniche dell'allacciamento

L'allacciamento è il tratto di tubazione, corredato dei necessari raccordi idraulici, che collega la condotta stradale al punto di consegna, quest'ultimo come prima definito.


La tubazione di allacciamento si distingue dagli altri tronchi della rete di acquedotto (condotte di adduzione e distribuzione) per il fatto di essere progettata e realizzata in modo specifico per servire un singolo fabbricato coerentemente con i rispettivi fabbisogni. Pertanto, su tale tubazione, generalmente non si attua la derivazione di ulteriori allacciamenti destinati ad altre utenze.

Fatti salvi allacciamenti già predisposti, a titolo esemplificativo le derivazioni saranno eseguite secondo lo schema di seguito riportato, nel quale il "pozzo contatore" dovrà essere delle dimensioni minime necessarie, tenuto anche conto della natura del terreno dove viene realizzato.

SCHEMA TIPO DELL'ALLACCIAMENTO SINGOLO



SCHEMA TIPO DELL'ALLACCIAMENTO SINGOLO



Nel caso di allacciamenti raggruppati in una stessa posizione, le rispettive valvole di presa possono essere disposte a pettine, collegate ad una tubazione comune, quest'ultima raccordata mediante un'unica derivazione alla condotta stradale.

Allo scopo di rispondere in modo adeguato alle esigenze di tutela dal pericolo di inquinamento dell'acquedotto derivato dal riflusso di acqua già consegnata agli utenti viene disposta l'installazione a cura e spese dell'utente di un insieme di idonee apparecchiature prescritte dal gestore.

F) Composizione del contributo di allacciamento

In caso di determinazione forfetaria (utenze ad uso idropotabile di tipo domestico) il contributo di allacciamento considera i seguenti parametri:

1. tipologia di sedime stradale;
2. numero di unità immobiliari presenti nello stabile da servire;
3. lunghezza dell'allacciamento.

In caso di determinazione analitica, gli elementi che concorrono alla formazione del preventivo di spesa sono i seguenti:

- scavo e allestimento derivazione di presa a mezzo impresa (secondo vigente Elenco Prezzi Regione Piemonte al netto dei ribassi d'asta);
- ripristino stradale (secondo vigente Elenco Prezzi Regione Piemonte al netto dei ribassi d'asta);
- materiali da impiegare in corso d'opera (secondo vigente Elenco Prezzi Regione Piemonte al netto dei ribassi d'asta);
- prestazioni dirette di personali e mezzi, valorizzate ai relativi costi orari medi;
- economie per attività non compensabili a misura;
- spese generali, quantificate nella misura del 10% del totale dei costi precedenti.

G) Determinazione delle unità immobiliari

Le unità immobiliari sono determinate in misura pari alle unità immobiliari componenti il fabbricato, quale unità di utenza finale definita ai sensi della deliberazione CIPE n° 52 del 4.4.2001.

H) Valorizzazione dei componenti del contributo di allacciamento con sistema forfetario

Sedime stradale	Numero unità immobiliari	Contributo di allacciamento fino a 4 m	Contributo aggiuntivo per ogni m in più di 4 m
		(€)	(€ / m)
Sterrato	1	560	55
	2	850	55
	3	1.080	55
	4	1.150	55
	5	1.200	55
	6 – 10	1.470	55
	11 – 20	2.280	55
	21 – 40	3.580	55
	41 – 50	4.280	55
	oltre 50	5.260	55
In asfalto	1	650	96
	2	950	96
	3	1.200	96
	4	1.400	96
	5	1.500	96
	6 – 10	1.850	96
	11 – 20	2.850	96
	21 – 40	4.500	96
	41 – 50	5.350	96
	oltre 50	6.600	96
Con pavimentazioni diverse	1	1.050	126
	2	1.400	126
	3	1.650	126
	4	1.800	126
	5	2.250	126
	6 – 10	3.450	126
	11 – 20	5.450	126
	21 – 40	6.500	126
	41 – 50	8.000	126
	oltre 50	1.050	126

I valori riportati sono soggetti ad aggiornamento triennale.

Il contributo di allacciamento con sistema forfetario copre solo in parte il costo effettivo dell'opera; l'importo restante (stimabile mediamente pari al 30% del costo complessivo dell'allacciamento) è coperto dai proventi tariffari.

I) Applicazione del contributo forfetario agli allacciamenti di cantiere

Per gli allacciamenti ad uso cantiere, il contributo di allaccio viene applicato sulla base della destinazione d'uso del fabbricato e, ove questi sia di natura residenziale, delle unità immobiliari risultanti nel progetto di costruzione.

L) Modifiche di allacciamenti esistenti

I contributi per l'esecuzione di modifiche su allacciamenti esistenti sono determinati in misura pari al corrispondente contributo per nuovo allacciamento.

M) Criterio di prevalenza

Nel caso di allacciamenti destinati ad utenze di tipo promiscuo, ai fini dell'applicazione del criterio di calcolo del contributo di allacciamento, si farà riferimento alla tipologia prevalente di destinazione d'uso dell'acqua potabile.

Analogamente, ai fini della determinazione del contributo di allacciamento forfetario, per derivazioni di presa con sviluppo fino a 4 metri caratterizzate da ripristini stradali di natura diversa, si applicherà la tariffa corrispondente alla tipologia di sedime stradale prevalente.

N) I.V.A. e imposta di bollo

I contributi di allacciamento sono addebitati tramite fattura con applicazione dell'I.V.A. a norma di legge, unitamente alla rivalsa dell'imposta di bollo, applicata a termini di legge per il perfezionamento della scrittura contrattuale.


O) Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento può essere inoltrata per via telefonica o di persona presso gli sportelli del gestore.

Per attivare il sopralluogo ed ottenere il preventivo è richiesto all'utente il versamento di un anticipo fisso di € 50,00, non restituibile, che sarà recuperato nel costo di realizzazione dell'allacciamento.

P) Iter di esecuzione delle richieste di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento esistente

L'iter di esecuzione delle richieste di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento esistente è rappresentato nello schema seguente:



t = durata della procedura espressa in giorni di calendario, al netto di ogni causale di ritardo non attribuibile al gestore (inerzia dell'utente nel fissare gli appuntamenti o nel fornire i dati informativi necessari, rilascio di autorizzazioni da parte di Enti terzi, predisposizione di opere da parte dell'utente o di terzi).

1

Documentazione di base: copia del permesso di costruire o autocertificazione con indicazione degli estremi dello stesso; dati del richiedente (codice fiscale o Partita I.V.A., residenza o sede legale); dati della proprietà per la quale viene richiesto l'allacciamento (Comune, indirizzo e numero civico). Nel caso di zone montane, premontane o rurali o comunque sprovviste di precisa indicazione toponomastica, è richiesta la presentazione di una mappa territoriale raffigurante la proprietà e la zona circostante per un raggio non inferiore a 500 metri. Per le utenze destinate ad insediamenti domestici (singoli o condominiali), dichiarazione delle unità immobiliari esistenti o in progetto.

2

Documentazione per la stipula contrattuale: documentazione attestante la proprietà dello stabile o autocertificazione; copia di un documento di identità del firmatario del contratto; codice fiscale del contraente (qualora diverso dal richiedente); per i condomini, verbale di nomina dell'amministratore o dichiarazione sostitutiva; per le Società, visura C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi; nel caso di intestazione del contratto all'inquilino, benessere della proprietà; nel caso di prese per antincendio, planimetria dell'impianto in scala 1/200; eventuale ulteriore documentazione richiesta dalle norme vigenti.

3

Subordinata, ove ne sussistano le necessità, all'ottenimento delle autorizzazioni o permessi da parte di terzi.

Qualora sia necessario ottenere l'autorizzazione di un ente terzo (Provincia, ANAS, ecc.), l'interruzione dell'iter procedurale è comunicata all'utente in occasione dell'invio del preventivo.

Q) Penale

Qualora si verifichi il mancato rispetto, imputabile al gestore secondo quanto specificato al precedente punto 14), dei seguenti tempi massimi:

- ⌚ 28 giorni di calendario tra la ricezione della domanda di allacciamento e l'invio all'utente del preventivo unitamente all'elenco della documentazione da esibire per la stipula contrattuale;
- ⌚ 30 giorni di calendario dal momento del pagamento del preventivo al momento dell'esecuzione del lavoro,

è stabilito un risarcimento all'utente di 100,00 € al superamento dei tempi massimi sopra definiti e per ogni mese di ulteriore ritardo.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata per iscritto al Gestore entro 30 giorni di calendario dal verificarsi del ritardo. Qualora, fatte le opportune verifiche, sia stato accertato l'effettivo verificarsi del superamento dei tempi massimi sopra citati, il Gestore deve comunicare all'Utente, entro 30 giorni dal ricevimento, l'accoglimento della domanda di indennizzo. Il risarcimento sarà quindi effettuato direttamente agli sportelli aziendali o mediante accredito. In caso negativo il Gestore darà comunicazione scritta e motivata all'utente.

(1) Modifica assunta con delibera C. C. n. 6 del 22.1.1996

(1) Modifica assunta con delibera C. C. n. 51 del 28.12.2006

CAPO SECONDO

IMPIANTI INTERNI

Art.20

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 70 cm. dal piano terreno a sufficiente distanza da condutture elettriche, di gas, nonché dai canali di rifiuto ed a quota a questi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini.

Qualora le condizioni relative alla profondità di posa, nonché quella del 2° comma non possono essere assicurate, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianto contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comune commiste a sostanze estrane .

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici .

Dopo il contatore e prima del rubinetto di manovra dell'impianto interno dovrà essere collocata apposita" valvola di non ritorno" che come per il contatore, dovrà essere dotata di apposito sigillo .

Art.22

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature .

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche .

Art.23 **Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi , la bocca di erogazione , dotata di rubinetto a galleggiante , deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento .

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico , accuratamente protetto non ermeticamente ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo .

Art.24 **Prescrizioni e collaudi**

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione , sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità fatta eccezione per la obbligatoria valvola di “ non ritorno “ la cui manutenzione spetta al Servizio Acquedotto , ma a spese dell'Utente .

Il servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno .

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua .

Art.25 **Manutenzione delle condotte**

Tutte le manovre , verifiche manutenzione e riparazione sulle derivazioni dalla presa stradale fino **a quanto previsto dall' art.4** sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del servizio tecnico acquedotto .Si intende che le opere di scavo , le opere idrauliche e il reinterro , verranno eseguiti esclusivamente a cura e spesa del servizio tecnico acquedotto solo per gli interventi di cui al primo comma . Per gli interventi in proprietà privata le demolizioni ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari o utenti .

Art.26 **Modifiche**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 70 cm. dal piano terra a sufficiente distanza da condutture elettriche, di gas, nonché dai canali di rifiuto ed a quota a questi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate né in particolare di camini.

Qualora le condizioni relative alla profondità di posa, nonché quella del 2° comma non possono essere assicurate, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 27
Guasti degli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 28
Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.
I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le verifiche del consumo sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture ed ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento ed alle condizioni contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO CONTATORI

Art. 29

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli, e di qualunque manomissione o danno.

Art. 30 (1)

Posizione dei contatori.

I contatori dovranno sempre essere collocati al confine esterno delle proprietà in luogo idoneo e di facile access per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore, a cura del Servizio Acquedotto ed a spese dell'Utente, dovrà obbligatoriamente essere collocata idonea valvola di "non ritorno" e dopo di questa, a cura ed a spese dell'utente un rubinetto di arresto.

Di norma l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie possibilmente murarie e solo in casi particolari in pozzetto interrato nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale ed, in caso di *rete su suoli privati*, in prossimità della condotta *idrica*, in caso di ristrutturazione (con permesso di costruire) *o interventi tra il contatore posto all'interno delle case e la rete dell'acquedotto* è obbligatorio lo spostamento al confine della proprietà.

Tutti i contatori, il rubinetto che li precede e la valvola di "non ritorno" che li segue, saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto la cui applicazione verrà fatta constare da apposito verbale sottoscritto dal Servizio Acquedotto tramite l'installatore dipendente e dall'utente.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente una diversa ubicazione del contatore, in caso di sostituzione del contatore per rottura o malfunzionamento, la collocazione sarà effettuata al confine della proprietà dell'utente ed eventuali deroghe andranno espressamente richieste, le spese di spostamento saranno a carico dell'utente restando a carico dell'ente la fornitura del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro la cui ubicazione dovrà essere approvata dal Servizio Acquedotto.

Per i fabbricati di tipo condominiale anche se composto da più edifici sarà installato un unico contatore generale.

(1) Modifica assunta con delibera C. C. n.22 del 01.07.2008

Art. 31 (1)

Contatori in fabbricati con più utenze

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un unico apposito riquadro la cui ubicazione dovrà essere approvata dal Servizio Tecnico Acquedotto.

(1) Modifica assunta con delibera C. C. n. 6 del 22.1.1996

Art.32 Custodia Contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 32 bis (1) Nolo contatore

Le quote di nolo dei contatori sono fissate per i vari tipi di utenza secondo *quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 44 del 20.06.2012 e successive modificazioni.*

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone per nolo e servizi secondo la tabella prevista dalle tariffe servizio acquedotto .

(1) Articolo aggiunto con modifica regolamento assunto con delibera C.C. n.64 del 27/06/89.

Art. 33 Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente .

Quando l'utente ritenga erroneo le indicazioni del contatore il Servizio Tecnico Acquedotto disporrà dietro richiesta le opportune verifiche .

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza della lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore disponendo se necessario il rimborso dell'importo non dovuto. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 / 07 / 1976 (G.U. 216 del 17 / 08 / 1976) e precisamente =) e precisamente = 5% di Q_{min} incluso a Q_t escluso e = 25 Q_t incluso a Q_{max} incluso l'utente è tenuto al rimborso delle spese che il Comune avrà sostenuto per la sola operazione di verifica .

Art. 34 Rimozione e spostamento dei contatori Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non con l'approvazione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati in caso di richiesta dell'Utente, che risulti accettabile al Servizio Acquedotto le spese sono a carico dell'Utente.

CAPO QUARTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art .35

Titolarità della Concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità è il richiedente (proprietario usufruttuario amministratore ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto .

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto dietro rimborso delle spese di copia .

Art.36

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune .

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art.19 e prima della installazione dei contatori ;
- b) per le vecchie utenze (subingresso) : in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze .

Art. 37

Spese contrattuali a carico degli utenti

Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria e le spese di bollo dovuti a norma di legge sul contratto medesimo .

Art. 38

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale sono a tempo indeterminato .

L'utente in ogni caso può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco .

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta e, l'operazione dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 39
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite .

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta .

Art 40.
Accertamento dei consumi-Lettura dei contatori

Nel 4° trimestre il Servizio Acquedotto procederà alla lettura del contatore per stabilire la quantità di acqua erogata all'utente. La lettura si ritiene come fatta in presenza dell'utente e si considera come fine anno anche se effettuata sino a 30 giorni prima o 30 giorni dopo.

Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato della lettura, questi, per essenza dell'utente, non trovasse modo di accedere al contatore è facoltà dell'Acquedotto stabilire per l'anno decorso un consumo pari a quello dell'anno precedente.

Art. 41
Risoluzioni di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento .

Art. 42
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà .

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione .

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni .

Art. 43
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che ,per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta .

Art. 44
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni . Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il Servizio Tecnico Acquedotto può

direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

A quanto previsto dal comma precedente si può derogare, per cause indipendenti dalla volontà dell'utente, dimostrabili (gelo o perdite), con delibera di Giunta Comunale.

L'amministrazione può scontare l'importo dovuto sulla base del calcolo seguente:

- *media dei consumi dei tre anni precedenti pagato al 100%;*
- *i consumi eccedenti verranno pagati con la tariffa del 1° scaglione;*
- *non saranno dovuti i canoni sulla fognatura e depurazione sulla parte eccedente.*

L'interessato dovrà presentare la domanda di agevolazione prima della scadenza del pagamento della bolletta; dovrà altresì, essere in grado di dimostrare l'avvenuto intervento di manutenzione, con opportuna documentazione, a richiesta degli uffici competenti.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art .45 (1) **Pagamenti**

I pagamenti dell'importo dell'acqua, dei lavori di presa, posa, nolo contatore ed altri eventuali dovuti all'acquedotto in dipendenza della concessione, sono fatti in base alle tariffe e nei modi da esso stabiliti presso gli enti appositamente autorizzati o tramite conto corrente postale entro il termine riportato sulla bolletta o entro 15 giorni dalla data di emissione delle reversali di incasso.

Il bollo di quietanza, l'importo I.V.A. e le spese di riscossione sono a carico del concessionario e si accumulano sulla bolla. I reclami non danno diritto a differire il pagamento; le eventuali rettifiche saranno regolate con le bolle successive. In caso di ritardo oltre il termine stabilito il concessionario riceverà sollecito di pagamento e sarà considerato moroso. Dovrà quindi pagare una indennità di mora dell'10% (arrotondata alla lira superiore) sull'ammontare delle somme dovute per qualsiasi titolo in dipendenza della concessione, più una quota fissa di **€ 15,00** per spesa di segreteria e di notifica.

Tale indennità di mora verrà riportata sulla successiva bolla o reversale di pagamento .

Trascorsi altri 15 giorni dall'invio del suddetto sollecito si potrà previo avviso a mezzo di lettura raccomandata, sospendere l'erogazione fino a che non sia effettuato il pagamento, senza che tale sospensione liberi il concessionario dall'obbligo di eseguire il contratto fino al suo termine e senza che abbia il diritto ad un abbuono o rimborso di indennità .

L'invio dell'avviso di sospensione erogazioni, i lavori e le manovre accorse per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell'utente nella misura di cui alle tabelle F e G del presente regolamento .

(1) Modifica assunta con delibera C. C. n. 49 del 28.10.1996

Art .46 **Ripristino delle utenze**

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare oltre le somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare il ripristino sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI E TEMPORANEE

Art. 47

Concessioni speciali e/o temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali e/o temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

Art. 48

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione e per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un'utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca, sarà applicata una penale variabile da €. **50,00** a €. **200,00**.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da €. **20,00** a €. **50,00**.

In ogni caso oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.

Art. 49

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal Tecnico dell'Acquedotto che potrà presentarsi solo od eventualmente accompagnato da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 50

Norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione di quelle di cui al precedente art. 54, sono così disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con RD 3.3.1934 n. 383 come modificato con l'art. 9 della legge 9.6.1947 n. 530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall'art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 16.6.1931 n. 773;

salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinata dalle contravvenzioni stesse.

Art. 51

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 52

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 53
Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento, provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.
Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso il ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 54
Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 55
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.
Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO

a- Nolo Contatore

- I noli degli strumenti di misura sono determinati secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 44 del 20.06.2012 e successive modificazioni;

b – Bocche Antincendio (1)

Per ogni bocca antincendio, piombata, da utilizzare solo in caso di emergenza, il costo annuo è di € 50,00

(1) Modifica assunta con delibera G. C. n. 81 del 06.09.2005

c – Ripristino di sedi viarie a seguito di allacciamento a cui l'utente dovrà obbligatoriamente sottostare

In base ai dati previsti dall' art. 19. Punto H.

- 1) Ripristino di pavimentazione stradale da eseguire in tout-venant bitumoso, steso e rullato, in spessore di cm. 10; stesura di tappeto d'usura dello spessore di cm. 3 previa spalmatura di ancoraggio con emulsione bituminosa; nel prezzo è compreso l'onere della formazione del cassonetto e del trasporto a discarica dei materiali scavati:
La larghezza del tappeto di usura dovrà essere pari alla larghezza del ripristino di tout-venant aumentata di cm. 50 e comunque non inferiore a cm. 100.
- 2) Ripristino di pavimentazione stradale in cubetti di porfido o ciotoli o cubetti autobloccanti, compreso la formazione del cassonetto, del trasporto a discarica dei materiali su descritti e della vibrocostipazione di questi ultimi con strato di sabbia.
- 3) Ripristino di sedi viarie bianche. Trasporto a discarica del materiale di risulta. Fornitura, stesa e compattazione di ghiaia naturale (sabbia grossa e ciotoli di dimensione non superiore a cm. 12) per rilevato stradale di cm. 40. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale debitamente costipato.

d- Servizi e lavori diversi (1)

Tariffa n. 1:	verifica esattezza del contatore su richiesta dell'utente		
	a) delle letture	€	10,00
	b) del funzionamento sul posto	“	15,00
Tariffa n. 2:	verifica prova alle bocche ed agli idranti o B.I.	“	20,00
Tariffa n. 3:	sostituzione contatore e riparazione allacciamenti per guasti dovuti a incuria dell'utente	"	30,00
	Redazione preventivi, sopralluoghi ecc.	“	15,00
	Manomissione impianti ed uso non autorizzato B.I.	“	150,00
	Penalità a seguito invio avviso sospensione erogazione acqua	“	10,00
	Operazioni di interruzione e ripristino erogazione acqua potabile a causa morosità dell'utente	“	50,00

(1) Modifica assunta con delibera G. C. n. 81 del 06.09.2005

RICHIESTA DI FORNITURA O VARIAZIONE D'ACQUA POTABILE

All'Amministrazione comunale di Vische

Il sottoscritto
proprietario dello stabile posto in questo Comune in Via
..... n. , domanda che gli venga concessa la fornitura dell'acqua potabile ed
il collocamento a nolo del contatore, impegnandosi a sottostare alle norme vigenti per la
concessione dell'acqua potabile contenute nel regolamento in vigore.

Il pagamento del contributo di allacciamento, verrà versato dal sottoscritto alla tesoreria Comunale.
Lo stesso si obbliga a versare all'ufficio di economato gli importi inerenti a: contratto, bolli e diritti
di segreteria.

UTENZA da

VARIAZIONE UTENZA da a

ARTICOLI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO IN VIGORE

Art. 30 Posizioni dei contatori

Di norma i contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni
di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il
Servizio Acquedotto.

A valle del contatore, a cura del Servizio Acquedotto ed a spese dell'utente, dovrà
obbligatoriamente essere collocata idonea valvola di "non ritorno" e, dopo questa, a cura ed a spese
dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del
muro di cinta perimetrale ed in caso di diramazione di notevole estensione, in prossimità delle
condotte principali e ciò anche nel caso di rifacimento di impianti esistenti.

Art. 27 Guasti degli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è
responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.